



ALCOOL E GUIDA – COSA DICE LA LEGGE

La normativa attuale italiana stabilisce come valore limite legale il tasso di alcoemia di 0,5 g/litro: guidare un veicolo oltre questo limite - e quindi in stato di ebbrezza - costituisce un reato, punito, oltre che con la perdita di 10 punti della patente, con le severe sanzioni penali ed amministrative previste dagli articoli 186 e 186 bis del Codice della Strada:

Guida con tasso alcolemico compreso tra 0,5 e 0,8 g/l

- ammenda da 500 a 2000 euro
- sospensione patente da 3 a 6 mesi

Guida con tasso alcolemico tra 0,8 e 1,5 g/l

- ammenda da 800 a 3200 euro
- arresto fino a 6 mesi
- sospensione patente da 6 mesi ad 1 anno

Guida con tasso alcolemico superiore a 1,5 g/l

- ammenda da 1500 a 6000 euro
- arresto da 6 mesi ad un anno
- sospensione patente da 1 a 2 anni
- sequestro preventivo del veicolo
- confisca del veicolo (salvo che appartenga a persona estranea al reato)

Revoca della patente

La patente di guida è sempre revocata quando:

- il reato è stato commesso da conducente di autobus o di veicolo destinato al trasporto merci (con massa complessiva a pieno carico superiore alle 3,5 t)
- in caso di recidiva biennale (cioè se la stessa persona compie più violazioni nel corso di un biennio)

La revoca della patente viene inoltre disposta quando il conducente, con tasso alcolemico superiore a 1,5 g/l o sotto l'influenza di droghe, ha provocato un incidente.

Raddoppio delle pene

Le pene previste dall'articolo 186 comma 2 e 186 bis comma 3 del Codice della Strada sono raddoppiate se il conducente in stato di ebbrezza provoca un incidente stradale (in questo caso è disposto il fermo amministrativo del veicolo per 180 giorni, salvo che appartenga a persona estranea all'illecito).

Rifiuto di sottoporsi all'accertamento alcolimetrico

L'accertamento alcolimetrico è eseguito attraverso uno strumento chiamato etilometro che misura la quantità di alcol contenuta nell'aria espirata, di provenienza alveolare. L'esame viene ripetuto due volte, effettuando due misurazioni successive a distanza non inferiore a 5 minuti l'una dall'altra.

Il rifiuto di sottoporsi all'accertamento del tasso alcolemico è reato ed è punito, oltre che con la perdita di 10 punti della patente di guida, con le stesse pene e sanzioni previste per chi guida in stato di ebbrezza con tasso alcolemico superiore a 1,5 g/l.

Per saperne di più: www.aci.it (Home/L'ACI/Sicurezza stradale/Alcool e guida)